

Il successivo comma 13 dello stesso articolo 10, prevede, altresì, che *“la deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati”*.

L'importanza della pianificazione viene in rilievo anche dalla considerazione dell'art. 18 della stessa legge, 157 del 1992, che individua le specie cacciabili e i periodi in cui è autorizzata l'attività venatoria rispetto a ciascuna di esse e che dispone che le Regioni possono modificare i termini di autorizzazione, ma solo previa acquisizione del parere dell'ISPRA e dopo aver predisposto i piani faunistico-venatori, nel cui rispetto vengono elaborati e pubblicati il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, sentito l'ISPRA.

Viene, dunque, all'evidenza un'attività procedimentale articolata e complessa, che include più momenti di interlocuzione tecnica con l'ISPRA e che presuppone l'adozione e il rispetto della pianificazione faunistica, culminando con l'adozione dei provvedimenti amministrativi che disciplinano l'esercizio dell'attività venatoria, nel rispetto dell'esigenza di assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili.

La *«modalità tecnica del provvedere»* imposta dal legislatore nazionale include, quindi, quale momento ineliminabile, la pianificazione faunistica e assicura garanzie procedurali (di cui è espressione anche l'acquisizione dei pareri) funzionali all'equilibrio degli interessi in gioco, esprimendo una regola di tutela ambientale inderogabile per le Regioni (Corte Cost. sentenze n. 193 e n. 90 del 2013, n. 116, n. 105 e n. 20 del 2012).

Tali norme statali assicurano, così, le *«garanzie procedurali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione di pareri tecnici»*, con conseguente divieto per la Regione di ricorrere ad una legge-provvedimento (Corte Cost. sentenza n. 139 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 193 del 2013).

In altri termini, *“siamo in presenza di una attività discrezionale della pubblica amministrazione, cui la legge statale espressamente riserva tale competenza”* (Corte Cost. sentenza n. 10 del 2019).

Ciò posto, va osservato, *in limine*, che il Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027 è stato dalla Regione Veneto approvato con la qui opposta legge n. 2 del 2022, in luogo del previsto provvedimento deliberativo di cui al dianzi citato comma 13, dell'articolo 10, della legge n. 157 del 1992, e si pone, pertanto, in contrasto con siffatta previsione normativa statale interposta, all'uopo richiamandosi quanto sul punto statuito dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 174 del 2017,

attraverso cui ha escluso il ricorso alla legge-provvedimento ai fini dell'approvazione di disposizioni tipiche del piano faunistico-venatorio

Ciò posto, e nell'ambito di una più ampia disamina del contenuto previsionale del Piano approvato con la legge regionale *de qua* occorre porre l'accento sulle seguenti disposizioni ivi recate, che si pongono, in contrasto con la cornice primaria statale interposta formante oggetto di preliminare rassegnazione:

articolo 6 (Fondi sottratti)

Detta disposizione del Regolamento Attuativo del Piano Faunistico Venatorio (Allegato A), indica il limite dell'1% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale oggetto di divieto di caccia da parte dei privati, in tal modo limitando il diritto sancito dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 157 del 1992 e creando delle discriminazioni tra i cittadini che vogliono avvalersi di tale diritto.

articolo 8 (Esercizio venatorio da appostamento)

L'articolo 8, comma 1, del Regolamento Attuativo del Piano Faunistico Venatorio (Allegato A) consente l'attività venatoria da veicoli a motore o da natanti, in contrasto con l'articolo 21, comma 1 - lett. i), della legge n. 157 del 1992, che prevede il divieto di cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili.

Ad analoga violazione, si espone la previsione di cui al comma 2, del medesimo articolo 8, che consente l'esercizio venatorio da appostamento, anche se diverso da quelli indicati al comma 1, con carattere di temporaneità, quale il natante a remi o con motore fuoribordo, saldamente ancorato a palo o altro elemento fisso e stabile per tutta la durata dell'attività venatoria; il recupero della fauna abbattuta potrà essere effettuato utilizzando il medesimo natante, con arma scarica e riposta nel fodero mentre l'eventuale recupero di capi feriti (c.d. "ribattuta") potrà avvenire osservando le stesse disposizioni previste per l'esercizio venatorio al precedente capoverso ossia con natante saldamente ancorato a palo o altro elemento fisso e stabile per tutta la durata dell'attività di recupero del singolo capo ferito.

Si rileva, l'altresi, (articolo 8, comma 3), la mancata limitazione dell'attività di allenamento e addestramento dei cani, questa è assimilabile all'attività di caccia ed il suo svolgimento dovrebbe essere consentito senza limiti di tempo solo nelle zone di addestramento all'uopo istituite ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157 del 1992.

Sul punto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 193 del 2013, ha riconosciuto la necessità di includere la disciplina di tale attività nella pianificazione faunistico-venatoria prevista dall'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, al fine di preservare le garanzie procedurali imposte dalla stessa legge (articolo 18).

Ulteriori profili di illegittimità costituzionale, si rinvencono, altresì, nelle parti in cui:

- omette di identificare le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, in violazione dell'articolo 10, comma 8, della legge n. 157 del 1992;
- omette di proteggere le rotte migratorie attraverso il divieto di caccia nel raggio di in mille metri dai valichi montani, come previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992;
- non attua le prescrizioni di cui alla Valutazione d'incidenza (VIncA), circa la necessità di *“precludere il prelievo venatorio nelle aree in cui sono previsti interventi di mitigazione/compensazione di cui all'articolo 6 (4) della direttiva 92/43/Cee e nell'intorno di 4 chilometri da queste a carico delle specie di interesse comunitario aventi rilevanza venatoria dalla fase di avvio della misura e fino al raggiungimento dell'obiettivo di conservazione fissato dalla medesima, sulla base di una specifica comunicazione sulla localizzazione delle predette aree da parte dell'Autorità competente per valutazione d'incidenza”*. Da ciò ne discende il relativo contrasto con i parametri interposti statali in materia di tutela delle aree protette e di conservazione della biodiversità e la correlata violazione dei precisi obblighi comunitari derivanti dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e dalla Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” in relazione all'applicazione delle misure di conservazione previste dall'5, comma 1, lett. a) del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nonché le disposizioni della n. 157 del 1992, qualificabile secondo giurisprudenza costituzionale, come norma di fondamentale di riforma economico-sociale (sent. n. 139/2017 e da ultimo sent. n. 217/2018).

Alla luce di quanto fin qui rappresentato e del quadro normativo eurounitario e statale in cui si colloca la qui censurata legge regionale della regione veneto n. 2 del 2022, se ne si rileva il relativo contrasto con il secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Cost., poiché tendente a ridurre *in peius* il livello di tutela della fauna selvatica stabilito dalla legislazione nazionale, invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e

confliggendo, altresì, per quanto dianzi rassegnato, con il principio di “*buon andamento dell'amministrazione*” sancito dall'art. 97 Cost.

Pur essendo, difatti, la caccia materia affidata alla competenza legislativa residuale della Regione ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., è tuttavia necessario che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ove essa esprime regole minime uniformi (*ex plurimis*, Corte Cost. sentenze n. 2 del 2015, n. 278 del 2012, n. 151 del 2011 e n. 315 del 2010) costituenti (come nel caso della legge n. 157 del 1992) il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica e il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio.

La stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale ha, infine, affermato che «*spetta allo Stato, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., stabilire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, ponendo regole che possono essere modificate dalle Regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela*» (*ex plurimis*, sentenze n. 303 del 2103, n. 278, n. 116 e n. 106 del 2012).

Per i motivi esposti, questo Ufficio chiede a codesto Dipartimento di voler proporre relativa impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale, in riferimento ai parametri statali ed eurounitari interposti dianzi citati.

Il Capo Ufficio Vicario

Giovanni Di Scipio
